Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | ROMA - Giovedì, 15 dicembre 1927 - ANNO VI | Numero 289

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini;* via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincensi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegassa, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2559. — LEGGE 4 dicembre 1927, n. 2244.
Conversione in legge del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2413, contenente disposizioni sulle Casse di risparmio ordinarie, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3131, contenente disposizioni per le filiali dei Monti di pietà di prima categoria e per la denominazione di Banca popolare . . . . Pag. 4790

2560. — REGIO DECRETO 20 novembre 1927, n. 2259.
Conferma per l'anno scolastico 1927-28 della facoltà di concedere rifusioni di cambio sulle competenze mensili ai personali addetti ad istituti governativi e ad ambulatori medici all'estero . . . . Pag. 4790

2561. — REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2260.
Determinazione del numero, della circoscrizione e della durata in carica dei rappresentanti di vettori. Pag. 4790

2562. — REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1927, n. 2261.
Proroga del termine stabilito per la nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali piloti provvisti di speciali requisiti . . . . Pag. 4791

2563. — REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2269.
Emissione di francobolli coloniali commemorativi di Alessandro Volta . . . . Pag. 4791

2564. — REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2262.
Modificazione della retta giornaliera da corrispondersi dai ricoverati presso gli ospedali militari marittimi. Pag. 4792

2565. — REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2264.
Varianti al R. decreto 29 luglio 1923, n. 1711, contenente norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore del Genio navale . . . Pag. 4793

2566. — REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2230.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze . . . . Pag. 4793

2567. — REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2229.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Pavia . . . . Pag. 4797

2568. — REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2240.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Palermo . . . . Pag. 4802

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927.
Sede e circoscrizione dei Regi provveditorati agli studi regionali . . . . Pag. 4807

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1927.
Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Scintilla » con sede in Torino, ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni . . . . Pag. 4808

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1927.
Autorizzazione all'esercizio nel Regno delle assicurazioni sulla durata della vita umana alla Società francese « Le Monde », con sede in Parigi e rappresentanza in Milano . . . Pag. 4808

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1927.
Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 4808

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1927.
Modificazione al decreto Ministeriale 31 dicembre 1926 sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico . . . Pag. 4809

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1927.
Assimilazione di speciali aghetti di acciaio ai pallini da caccia di ghisa, agli effetti dei dazi doganali . . . . . . Pag. 4809

DECRETO PREFETTIZIO 11 dicembre 1927.
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Bari . . . . Pag. 4809

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione delle sorgenti di Petrojeni e Fontana in Santo Stefano Medio (Messina) . . . . Pag. 4810

Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 118) . . . . Pag. 4810
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 4810
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 17) . . . . Pag. 4811

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2559.

LEGGE 4 dicembre 1927, n. 2244.

Conversione in legge del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2413, contenente disposizioni sulle Casse di risparmio ordinarie, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3131, contenente disposizioni per le filiali dei Monti di pietà di prima categoria e per la denominazione di Banca popolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2413, e 30 dicembre 1923, n. 3131, che disciplinano l'apertura delle sedi secondarie, succursali, filiali ed altre dipendenze di Casse di risparmio ordinarie e di Monti di pietà di prima categoria e l'uso della qualifica di « popolare » da parte degli istituti di credito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2560.

REGIO DECRETO 20 novembre 1927, n. 2259.

Conferma per l'anno scolastico 1927-28 della facoltà di concedere rifusioni di cambio sulle competenze mensili ai personali addetti ad istituti governativi e ad ambulatori medici all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 77, e 21 aprile 1927, n. 700;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' confermata per l'anno scolastico 1927-28 la facoltà di concedere delle rifusioni di cambio nella misura indicata nei Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 77, e 21 aprile 1927, n. 700, sulle competenze mensili ai personali addetti ad istituti governativi e ad ambulatori medici all'estero o comandati a quelli sussidiati o indigeni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 98. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2561.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2260.

Determinazione del numero, della circoscrizione e della durata in carica dei rappresentanti di vettori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628;
Visto l'art. 61 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, modificato con R. decreto 11 dicembre 1902, n. 540;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° settembre 1928 il numero dei rappresentanti che i vettori possono istituire è limitato ad uno per ogni circoscrizione corrispondente a quella dei circondari esistenti al 1° luglio 1926.

Art. 2.

Gli attuali rappresentanti di vettori si intendono decaduti d'ufficio col 31 agosto 1928.

Entro il 15 maggio 1928 i vettori potranno tuttavia designare al Ministero degli affari esteri (Direzione generale degli italiani all'estero) uno dei proprî rappresentanti in carica in una circoscrizione circondariale per ottenere la conferma dell'assenso alla sua nomina in qualità di rappresentante nella medesima circoscrizione, a norma dell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

Sono abrogati il R. decreto 10 marzo 1904, n. 165, ed il R. decreto 24 aprile 1904, n. 197.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 99. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2562.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1927, n. 2261.

Proroga del termine stabilito per la nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali piloti provvisti di speciali requisiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerato urgente e necessario provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica dal R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722, di procedere, entro l'anno 1927, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 100. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2563.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2269.

Emissione di francobolli coloniali commemorativi di Alessandro Volta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 suddetto;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1927, n. 30, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi del primo centenario della morte di Alessandro Volta;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 696, circa le caratteristiche dei francobolli suddetti;
Vista la domanda con la quale il Comitato per le onoranze a Volta chiede che venga estesa alle Colonie italiane l'emissione dei francobolli stessi;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le comunicazioni e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, per i servizi postali delle colonie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia italiana, degli stessi francobolli speciali emessi nel Regno per commemorare il 1° centenario della morte di Alessandro Volta da valere per la francatura delle corrispondenze impostate agli uffici postali delle Colonie e dirette ovunque.

Art. 2.

L'emissione di cui all'articolo precedente differisce da quella del Regno per le seguenti caratteristiche:
Il francobollo da L. 0.20 del Regno di color lacca-carminio, viene stampato per le Colonie in colore *viola*.
Il francobollo da L. 0.60 del Regno di colore bruno rossiccio, viene stampato per le Colonie col prezzo di L. 0.50 e di colore *arancio*.
Il francobollo da L. 1.25 del Regno di colore bleu orientale intenso, viene stampato per le Colonie in colore *azzurro*.

Inoltre tutti i valori portano sovrastampata mediante caratteri tipografici la leggenda « Tripolitania » - « Cirenaica » - « Eritrea » - « Somalia Italiana » e nel seguente quantitativo rispettivamente per ciascuna Colonia:

da L. 0.20 . . . . . . n. 36,000
da » 0.50 . . . . . . » 36,000
da » 1.25 . . . . . . » 36,000

Art. 3.

I suddetti francobolli saranno venduti, non appena allestite le ultime sovrastampe, negli uffici postali delle Colonie e presso l'Ufficio filatelico coloniale.

Essi saranno validi per la francatura delle corrispondenze fino al 31 marzo 1928, quindi verranno tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 108. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2564.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2262.

Modificazione della retta giornaliera da corrispondersi dai ricoverati presso gli ospedali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1924 relativo alle norme per la gestione amministrativa degli ospedali militari marittimi;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 252, che stabilisce la retta da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi;

Ritenuto opportuno modificare la predetta retta in relazione al diminuito costo dei viveri e dei generi di consumo;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La retta giornaliera da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ed altri ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi è stabilita come appresso:

a) Ufficiali ed impiegati civili in servizio:

Ammiragli e gradi corrispondenti, impiegati civili dei primi cinque gradi . . . . . . L. 32
Capitani di vascello e gradi corrispondenti, impiegati civili del 6° grado . . . . . . » 27
Capitani di fregata e gradi corrispondenti, impiegati civili del grado 7° . . . . . . » 25
Capitani di corvetta e gradi corrispondenti, impiegati civili dell'8° grado . . . . . . » 21
Tenenti di vascello e gradi corrispondenti, impiegati civili del grado 9° . . . . . . » 17
Sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti, guardiamarina e gradi corrispondenti, impiegati civili del 10° e dell'11° grado . . . . . . » 14
Impiegati civili del 12° e 13° grado . . . » 12

Ufficiali dei vari gradi degli altri Corpi armati per il servizio dello Stato: le rette dovute sono quelle stesse più sopra stabilite per i corrispondenti gradi.

b) Ufficiali in congedo provvisorio, ufficiali ed impiegati civili in aspettativa, in disponibilità ed a riposo provvisti di pensione:

con assegno o pensione lordi:

da L. 16,000 in più . . . . . . L. 25
da L. 13,700 incluso a meno di L. 16,000 . . » 21
da L. 11,600 incluso a meno di L. 13,700 . . » 17
da L. 7000 incluso a meno di L. 11,600 . . » 14
inferiori a L. 7000 . . . . » 12

c) Aspiranti, sottufficiali e militari della Regia marina e degli altri Corpi armati per il servizio dello Stato, sottufficiali della Regia marina in congedo, ricoverati negli ospedali militari marittimi per conto dell'Opera nazionale pro-invalidi di guerra e personale civile subalterno, L. 11.

d) Gli ufficiali e gli altri militari in congedo sprovvisti di stipendio o di pensione a carico dello Stato, ammessi eccezionalmente negli ospedali militari marittimi, pagheranno la retta fissata per l'ufficiale o militare in servizio di pari grado. Se essi percepiscono invece stipendio o pensione dallo Stato, pagheranno la retta corrispondente al proprio grado civile se sono in servizio, od all'importo lordo della propria pensione nel caso contrario.

e) Per il personale dell'Amministrazione della marina, ammesso a pagamento negli ospedali militari marittimi, la retta non potrà superare la paga intera o l'intera quota giornaliera di stipendio spettante al personale medesimo conteggiato al netto.

Qualora pertanto la paga o quota giornaliera di stipendio del detto personale sia inferiore alla relativa retta, questa sarà fissata in misura pari alla rispettiva paga o quota giornaliera di stipendio.

Per paga o stipendio deve intendersi la sola paga e il solo stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo, gli aumenti concessi con il decreto-legge 21 marzo 1925, n. 363, e qualunque altro assegno.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1927.

Art. 3.

Il R. decreto in data 31 gennaio 1926, n. 252, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 101. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2565.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2264.

Varianti al R. decreto 29 luglio 1923, n. 1711, contenente norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore del Genio navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1711, che stabilisce norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo del genio navale della Regia marina;

Sentito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere, in massima, favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo del genio navale della Regia marina, approvate col R. decreto 29 luglio 1923, n. 1711, sono apportate le varianti annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà applicato anche ai concorsi che, eventualmente già banditi prima di tale data, non fossero stati ancora espletati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 103. — SIROVICH.

Varianti alle norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo del Genio navale della Regia marina, approvate col R. decreto 29 luglio 1923, n. 1711.

Variante 1ª. — L'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di concorso per l'avanzamento da capitano a maggiore del Genio navale comprende le seguenti prove:

1° schema di progetto di nave (disegni e relazione scritta dimostrativa), discussione orale relativa;

2° prova scritta di costruzione navale ed impianti di bordo;

3° prova scritta di macchine marine;

4° prova scritta di architettura navale;

5° prova orale di pratica professionale, legislazione e regole di carattere nazionale ed internazionale che interessano la Marina mercantile ».

Variante 2ª. — L'art. 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

« La prova di cui al n. 1 dell'art. 1 può essere svolta, quanto alla esecuzione dei disegni ed alla compilazione della relazione, presso le sedi di destinazione dei candidati o presso il Ministero; la discussione orale relativa allo schema di progetto e le rimanenti altre prove avranno luogo presso il Ministero ».

Variante 3ª. — Nel 1° comma dell'art. 5, prima delle parole « di cui al n. 1 dell'art. 1 », sono aggiunte le seguenti « (disegni e relazione scritta dimostrativa) ».

Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2566.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2230.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Firenze;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Lo statuto della Regia università di Firenze, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, è modificato come segue:

Art. 1. — Si aggiunga il comma seguente:

« Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le seguenti Scuole di perfezionamento:

in pediatria medica;
in ostetricia e ginecologia;
in oculistica;
in dermosifilopatia;
in medicina legale e delle assicurazioni sociali;
in otorinolaringojatria;
in radiologia ed elettroterapia;
in odontojatria e protesi dentaria ».

Art. 16. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza si sostituisca, al n. 23, alla « Teoria generale del diritto » la « Filosofia del diritto »; e si aggiunga:

« 30. Legislazione sindacale e del lavoro ».

Art. 26. — Di seguito a questo articolo si aggiunga il seguente:

« Art. . . . — Gli esami di profitto dei corsi seguiti tanto nel 1° quanto nel 2° biennio hanno luogo per gruppi di materie. Tuttavia lo studente è ammesso a sostenere gli esami per singole materie, ove ne faccia domanda entro il 31 maggio nel suo primo anno di corso. Il termine non può essere prorogato. La domanda ha carattere di dichiarazione irrevocabile ».

Art. 27. — Il primo comma si sostituisca col seguente:

« I raggruppamenti degli esami del primo biennio sono i seguenti ».

Art. 32. — Nel quarto gruppo si aggiunga:

« Legislazione sindacale e del lavoro ».

Art. 51. — Si sostituisca col seguente:

« Gli insegnamenti della Facoltà sono:

1. Letteratura italiana;
2. Filologia classica (due corsi);
3. Antichità classiche;
4. Paleografia latina e diplomatica;
5. Paleografia greca;
6. Papirologia;
7. Archeologia;

8. Grammatica comparata delle lingue classiche;
9. Storia comparata delle lingue indo-europee;
10. Storia comparata delle lingue romanze;
11. Letterature neolatine;
12. Lingua e letteratura francese;
13. Lingua e letteratura spagnola e portoghese;
14. Lingua e letteratura inglese;
15. Lingua e letteratura tedesca;
16. Slavistica;

17. Storia antica;
18. Storia medioevale;
19. Storia moderna;
20. Storia dell'arte medioevale e moderna;
21. Geografia;

22. Sanscrito e civiltà dell'India antica;
23. Filologia semitica e civiltà dell'Oriente classico;
24. Lingua e letteratura ebraica;
25. Lingue e civiltà dell'estremo Oriente;
26. Storia delle religioni;

27. Storia della filosofia;
28. Filosofia teoretica;
29. Filosofia morale;
30. Psicologia sperimentale;
31. Pedagogia;

32. Biblioteconomia e bibliografia.

Alle cattedre di lingue e letterature moderne possono essere addetti lettori ».

Art. 52. — L'ultimo comma si sostituisca col seguente:

« I due insegnanti di filologia classica si accorderanno fra loro ogni anno, in modo che non manchi mai l'insegnamento sia del latino sia del greco ».

Art. 55. — Al secondo alinea, invece « del colloquio » leggasi « dei colloqui ».

Art. 62. — Si sostituisca col seguente:

« Le prove per la laurea in lettere o in filosofia, sono i colloqui e la discussione della dissertazione di laurea ».

Art. 63. — Si sostituisca col seguente:

« I colloqui sono quattro, e vertono su argomenti rientranti ognuno in una delle materie caratteristiche del gruppo prescelto dal candidato.

« I temi di colloquio possono essere di tre tipi: *a*) o coincidono col corso monografico del professore, cui il candidato ha preso l'iscrizione; *b*) o si riferiscono ad argomenti strettamente connessi col corso; *c*) o si riferiscono ad argomenti estranei al corso stesso.

« I colloqui debbono dimostrare, se sono del primo o secondo tipo, l'attitudine del candidato ad assimilare il contenuto del corso e a integrarlo con letture e riflessioni personali; e, in ogni caso, devono dimostrare maturità intellettuale e perizia tecnica relativa alla materia.

« I temi di colloquio vengono assegnati da ogni docente dopo preliminare conversazione con i singoli alunni, fatta in tempo utile perchè tra la determinazione del tema e la discussione intercorra un periodo che il professore ritenga sufficiente alla preparazione.

« Ogni colloquio si fa innanzi alla Commissione formata di regola dai quattro professori delle materie caratteristiche del gruppo prescelto dal candidato e da un libero docente ».

Art. 110. — Si aggiunga il seguente comma:

« Al principio di ogni anno accademico il titolare di ciascuno dei detti insegnamenti dovrà presentare all'approvazione della Facoltà il programma che intende svolgere nelle sue lezioni ».

Art. 116. — Di seguito a questo articolo si aggiunga il seguente Titolo:

TITOLO VII.

Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. . .

A norma dell'art. 2 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono istituite Scuole medico-chirurgiche di perfezionamento per coloro che mirano alla qualifica di specialista a senso dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. . .

Le Scuole suddette funzionano con la collaborazione di più insegnanti ufficiali coadiuvati dai loro aiuti ed assistenti.

Direttore di ciascuna Scuola di perfezionamento è di regola il titolare della cattedra cui si intitola la Scuola.

Art. . .

Per iscriversi alle Scuole occorre avere conseguito la laurea dottorale in medicina e chirurgia.

Il numero minimo e massimo degli iscritti alle singole Scuole viene determinato anno per anno dal Consiglio di Facoltà.

I corsi non hanno luogo quando non venga raggiunto un minimo di iscrizioni previamente stabilito.

Non si può essere contemporaneamente iscritti a più Scuole.

Art. . .

Gli iscritti sono tenuti a seguire regolarmente i corsi, ed i professori si accertano della loro frequenza nel modo che credano migliore. Qualora la frequenza non risulti, e ciò sia senza motivo riconosciuto legittimo dal Consiglio di Facoltà, l'iscritto perde i diritti che gli venivano dalla iscrizione, e non può pretendere il rimborso della tassa relativa.

Art. . .

Per il conseguimento del diploma è obbligatorio l'internato in uno almeno degli Istituti pertinenti ad insegnamenti impartiti nella Scuola.

Art. . .

Gli iscritti sostengono di obbligo, alla fine di ogni anno, un esame di profitto, senza rilascio però di alcun diploma, o certificato, tranne che all'ultimo anno.

Ciascuna Commissione per gli esami annuali di profitto si compone di tre membri, cioè del Direttore della Scuola, che la presiede, e di due insegnanti da lui scelti fra quelli della Scuola.

La Commissione per l'esame finale di diploma è composta di tutti gli insegnanti che abbiano tenuto regolarmente un corso nella Scuola ed è presieduta dal Direttore della medesima.

Quando la Commissione in tal modo non raggiungesse il numero di sette membri, essa sarà completata dal Preside della Facoltà.

Art. . .

Per le Scuole di perfezionamento si esigono le tasse di immatricolazione, d'iscrizione e di diploma, nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di medicina e chirurgia, oltre gli eventuali contributi di gabinetto e laboratorio da approvarsi dal Consiglio di Facoltà.

Art. . .

Ogni anno, entro il 15 giugno e non oltre, i programmi delle singole Scuole per specialisti, per l'anno successivo, debbono essere presentati alla presidenza della Facoltà con l'elenco degli insegnanti, il minimo e il massimo di coloro che vi potranno essere iscritti, le tasse e i contributi. I programmi saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Facoltà e trasmessi poi al Rettorato. Non potranno essere presi in considerazione i programmi presentati dopo il 15 giugno.

Art. . .

Le Scuole di perfezionamento sono le seguenti:

1. Scuola di pediatria medica;
2. Scuola di ostetricia e ginecologia;
3. Scuola di oculistica;
4. Scuola di dermosifilopatia;
5. Scuola di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
6. Scuola di otorinolaringoiatria;
7. Scuola di radiologia ed elettroterapia;
8. Scuola di odontoiatria e protesi dentaria.

Art. . .

Scuola di perfezionamento in pediatria medica.

Gli anni di studio necessari per conseguire il diploma sono due.

La Scuola è costituita dai seguenti corsi:

1° Lezioni e speciali colloqui di clinica pediatrica medica che saranno ad essi particolarmente destinati. Gli iscritti sono, inoltre, addetti, per turno, durante tutto il biennio, alle diverse sezioni della clinica (sezione dei lattanti e delle malattie non contagiose, ambulatorio, padiglioni d'isolamento: difterite, morbillo, scarlattina, pertosse, ecc.) nelle quali, sotto la direzione del clinico e degli assistenti, si eserciteranno quotidianamente nello studio degli ammalati.

Oltre quello fondamentale di clinica pediatrica medica, saranno impartiti anche i seguenti corsi complementari:

2° Fisiologia - Alimentazione proteica del bambino.
Fisiologia del ricambio degli idrati di carbonio.
Riflessi spinali.

3° Terapia - Nozioni generali di terapia. Terapia speciale delle malattie infettive, del sistema nervoso e del sistema endocrino.

Alla fine di ogni anno è obbligatorio l'esame di profitto sugli insegnamenti seguiti durante l'anno.

L'esame per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria medica consiste nella discussione di una tesi scritta sopra un tema di pediatria, ed in saggi clinici e di laboratorio atti a dimostrare la maturità pratica dei candidati.

Art. . .

Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.

Gli anni di studio necessari per conseguire il diploma sono quattro.

L'internato si esplica con permanenza diurna in clinica, e notturna, nel secondo biennio, a gruppi.

Durante il corso, oltre alle lezioni, gli allievi sono tenuti alla pratica di laboratorio applicata alla specialità, all'assistenza, alle esercitazioni cliniche, al diretto servizio clinico, incluso l'operatorio.

L'insegnamento e l'applicazione clinica sono affidate al Direttore ed ai suoi assistenti effettivi.

Sono materie d'insegnamento:

1° Lezioni cliniche, illustrazioni classiche ed operatorie. Guida nelle operazioni sull'ammalata;

2° Esercitazioni diagnostiche ostetriche e ginecologiche. Terapia, assistenza, tecnica operatoria;

3° Esercitazioni di laboratorio in rapporto ed in applicazione alla specialità (Fisiologia, Anatomia ed Istologia normale e patologica, Batteriologia);

4° Patologia e clinica delle vie urinarie nei riguardi dell'ostetricia e della ginecologia;

5° Röntgendiagnostica e actinoterapia ginecologica.

Alla fine del 1°, del 2° e del 3° anno è obbligatorio l'esame di profitto sugli insegnamenti seguiti durante ciascun anno.

Alla fine del quadriennio, per conseguire il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia, gli inscritti sono sottoposti ad un esame il quale consiste nella discussione di una tesi scritta, in una prova clinica sull'inferma e in una prova di laboratorio.

Art. . .

Scuola di perfezionamento in oculistica.

Gli anni di studio necessari per conseguire il diploma sono tre.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

1° Embriologia ed anatomia dell'occhio;
2° Fisiologia dell'occhio;

3° Patologia, semejotica e terapia medica e chirurgica delle affezioni dell'occhio;
4° Necroscopia e chimica clinica dell'occhio;
5° Batteriologia oculare;
6° La Farmacologia in rapporto alle affezioni oculari;
7° Infortunistica oculare nella legislazione vigente.

Le materie suesposte sono svolte nei vari anni, ed ogni anno gli inscritti debbono superare esami di profitto sugli insegnamenti seguiti nell'anno stesso.

All'ultimo anno l'esame per il conseguimento del diploma di specialista in oculistica consiste nella discussione di una tesi scritta, in una prova clinica sull'infermo ed in una prova di laboratorio.

Art. . .

Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia.

Gli anni di studio necessari per conseguire il diploma sono due.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:
1° Anatomia, Fisiologia, Patologia generale della cute e dell'apparato sessuale;
2° Clinica dermatologica e venereo-sifilografica (dimostrazione ed illustrazione di casi clinici);
3. Igiene e profilassi;
4° Esercitazioni di semejotica dermatologica e venereo-sifilografica;
5° Esercitazioni di laboratorio, su metodi di ricerca e di diagnosi parassitologica;
6° Anatomia patologica e biologica;
7° Esercitazioni sui vari metodi di terapia farmacologica delle malattie cutanee, veneree e della sifilide;
8° Esercitazioni sui vari metodi di terapia fisica delle malattie cutanee (fotografia, radioterapia, radiumterapia).

Durante i due anni gli iscritti al corso devono, secondo le disposizioni del Direttore della clinica, frequentare a turno le sale di infermeria e di ambulatorio, disimpegnando verso i malati quelle attribuzioni che saranno loro assegnate dal Direttore allo scopo di perfezionare le loro attitudini di osservazione, di studio e di assistenza.

Alla fine di ogni anno è obbligatorio l'esame di profitto sugli insegnamenti seguiti durante l'anno.

Alla fine del corso i candidati, per conseguire il diploma di specialista in dermosifilopatia, devono presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo di osservazioni originali e sostenere un esame clinico sul malato, con prove di laboratorio.

Art. . .

Scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due.

Gli iscritti devono frequentare come interni l'Istituto di medicina legale.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Medicina legale generale.

Il corso viene svolto mediante lezioni, colloqui, discussioni di reperti di autopsie e di perizie del professore di medicina legale, coadiuvato dal personale assistente del proprio Istituto.

2° Tecnica medico-legale.

Il corso viene svolto mediante lezioni ed esercitazioni pratiche dal personale dell'Istituto.

3° Medicina delle assicurazioni sociali.

Il corso comprende lo studio della legislazione del lavoro e la medicina legale degli infortuni, delle malattie professionali. Esso è svolto dal professore di medicina legale con la collaborazione di liberi docenti della materia.

4° Tossicologia.

Il corso comprende lezioni ed esercitazioni, nonchè lo studio clinico dei casi di avvelenamento accolti nel reparto tossicologico del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova. Esso è svolto dal professore di tossicologia, coadiuvato dal personale del proprio Istituto.

5° Psicopatologia forense.

Il corso consiste in lezioni cliniche che saranno tenute dal professore di Psichiatria o da altro docente.

6° Diagnostica anatomo-patologica (Macroscopia e microscopia).

Il corso consiste in lezioni ed esercitazioni pratiche di diagnostica anatomo-patologica, che sono tenute dal professore di anatomia patologica coadiuvato dal personale assistente del proprio Istituto.

Alla fine di ogni anno gli iscritti devono sostenere un esame di profitto sugli insegnamenti seguiti nell'anno.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta.

Art. . .

Scuola di perfezionamento in otorinolaringojatria.

Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma sono tre.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:
1° Anatomia clinica del naso e cavità annesse, della faringe, della laringe, dell'esofago e dell'orecchio. Embriologia delle prime vie aeree e dell'organo acustico;
2° Fisiologia delle prime vie aeree, dell'organo acustico e del labirinto vestibolare;
3° Anatomia patologica delle prime vie aeree dell'orecchio;
4° Semejotica, patologia, clinica e terapia delle prime vie aeree e dell'organo acustico;
5° Chirurgia otorinolaringojatrica. Dimostrazioni ed esercitazioni su ammalati delle corsie cliniche e dell'ambulatorio;
6° Corso di esercitazioni sul cadavere di medicina operatoria otorinolaringologica;
7° Radiologia nel campo otorinolaringojatrico.

I corsi sono tenuti dagli insegnanti ufficiali delle varie materie coadiuvati dal loro personale assistente.

Alla fine di ogni anno è obbligatorio un esame di profitto sugli insegnamenti seguiti durante l'anno.

Al termine del triennio, per il conseguimento del diploma di specialista in otorinolaringojatria, gli iscritti devono presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento relativo alla specialità. Devono inoltre sostenere un esame teorico sulle materie svolte durante i tre anni di corso ed un esame clinico sull'ammalato.

Art. . .

Scuola di perfezionamento in radiologia ed elettroterapia.

Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma sono due.

La Scuola comprende le seguenti materie d'insegnamento:
1° Studio radiologico dei diversi organi ed apparati. Diagnostica radiologica. Elettrologia medica;
2° Tecnica radiologica - esercitazioni pratiche;

3° Radioterapia - Terapia radium;
4° Principii di elettricità. I raggi X dal punto di vista fisico.

Gli iscritti devono frequentare le lezioni, assistere alle dimostrazioni pratiche e frequentare l'ambulatorio radiologico nelle ore destinate.

Dopo il primo anno devono sostenere un esame teorico pratico, consistente in una prova orale sulle materie impartite e in una prova pratica (interpretazione di radiogrammi e radioscopie).

Dopo il secondo anno, per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia, devono presentare una dissertazione originale e discuterla.

Art. . .

Scuola di perfezionamento in odontojatria e protesi dentaria.

Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma sono due.

La Scuola comprende le seguenti materie d'insegnamento:

1° Anatomia - Istologia - Embriologia;
2° Batteriologia dentaria;
3° Patologia, terapia e semiologia dentaria;
4° Radiologia della bocca;
5° Odontojatria conservativa;
6° Chirurgia operativa dentaria e peridentaria;
7° Protesi ed odontotecnica;
8° Ortopedia dento-facciale.

Le lezioni sono integrate con assistenza ed esercitazioni cliniche, illustrazioni casistiche ed operatorie, servizio clinico ambulatorio, pratica di laboratorio, per modo che ne risulti un completo insegnamento teorico-pratico.

Alla fine di ogni anno è obbligatorio un esame di profitto sugli insegnamenti seguiti nell'anno.

Alla fine del secondo anno gli iscritti, per conseguire il diploma di specialista in odontojatria e protesi dentaria, devono presentare e discutere una dissertazione scritta sopra un tema di Odontojatria, e superare una prova clinica e pratica atta a dimostrare la maturità del candidato ».

Art. 118. — Nell'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, si aggiunga:

« 30. Istologia e fisiologia generale ».

Articolo 2.

La numerazione generale dei Titoli e degli articoli dello statuto, con i relativi riferimenti, è modificata in conseguenza delle aggiunte approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 70. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2567.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2229.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Pavia;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle Autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Lo statuto della Regia università di Pavia, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, è modificato come segue:

Art. 1. — Si sostituisca col seguente:

« L'Università di Pavia comprende le seguenti Facoltà e Scuole:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di scienze politiche;
3. Facoltà di lettere e filosofia;
4. Facoltà di medicina e chirurgia;
5. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
6. Biennio propedeutico agli studi di ingegneria;
7. Scuola di farmacia;
8. Scuola di perfezionamento nelle scienze biologiche (annessa alla Facoltà di scienze);
9. Scuole di perfezionamento nelle specialità medico-chirurgiche.

Alle Facoltà e Scuole sono annessi istituti, laboratori, cliniche, biblioteche, seminari, per le esercitazioni degli studenti ».

Art. 2. — Si sostituisca col seguente:

« L'Università di Pavia conferisce le seguenti lauree: giurisprudenza, scienze economiche e sociali, scienze politiche, lettere, filosofia, medicina e chirurgia, matematica, fisica, chimica, scienze naturali, scienze fisiche e matematiche e chimica farmacia.

Essa conferisce, inoltre, il diploma in farmacia, il diploma di perfezionamento nelle scienze biologiche, la licenza dal biennio propedeutico agli studi di ingegneria e i diplomi di perfezionamento nelle specialità medico-chirurgiche ».

Art. 17. — Si sostituisca col seguente:

« Le tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma e le sopratasse per gli esami di profitto e di diploma per gli iscritti alla Scuola di perfezionamento nelle scienze biologiche ed alle varie Scuole di specialità medico-chirurgiche, sono eguali a quelle fissate dalla legge rispettivamente per gli studenti della Facoltà di scienze e di quella di medicina.

« Le tasse di internato e di laboratorio e i contributi che dovranno essere versati dagli iscritti ai seminari saranno determinate a norma dell'art. 54, comma 4°, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 ».

Art. 36. — Al n. 13, invece di « Legislazione sociale », si legga « Legislazione sindacale e del lavoro ».

In conseguenza rimane modificato il titolo di questo insegnamento nelle successive disposizioni.

Art. 53. — Al n. 10, invece di « Glottologia indo-europea », si legga: « Storia comparata delle lingue classiche ».

In conseguenza rimane modificato il titolo di questo insegnamento nelle successive disposizioni.

Art. 65. — Si sostituisca col seguente:

« La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e, nelle sue Scuole di perfezionamento, i diplomi di specialista ».

Art. 73. — Di seguito a questo articolo si aggiunga il seguente Capo:

CAPO . . .

Scuole di perfezionamento nelle specialità medico-chirurgiche

Art. . . .

Le Scuole di perfezionamento hanno lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle singole branche della medicina e della chirurgia, e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. . . .

Alle Scuole di perfezionamento vengono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Art. . . .

Il Direttore di ciascuna Scuola è il professore di ruolo, che copre la cattedra da cui si intitola la Scuola. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il Direttore della scuola è scelto dalla Facoltà.

Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal Direttore, che può sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti ed assistenti, od anche fra le persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dalla Facoltà.

Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal Direttore.

Art. . . .

Il programma di ogni Scuola viene compilato anno per anno dal Direttore della Scuola, sottoposto all'approvazione della Facoltà e quindi reso pubblico.

Art. . . .

Il Consiglio della Scuola può, su proposta del Direttore, concedere un abbreviamento del corso di perfezionamento a quegli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore.

Coloro che eventualmente usufruiscono della agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma.

Art. . . .

Per ciascuna Scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il Direttore della Scuola ha facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.

Del pari può essere fissato un numero massimo di iscritti, oltre al quale non saranno accolte ulteriori iscrizioni.

Art. . . .

Gli insegnamenti di ciascuna Scuola di perfezionamento sono quelli propri della Scuola stessa, ai quali possono essere aggiunti anche altri della Facoltà di medicina e chirurgia. In ogni caso, però, per le materie fondamentali debbono essere tenuti corsi appositi per gli iscritti alla Scuola.

Quando gli iscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. . . .

L'internato nella Scuola di perfezionamento comprende:

a) la partecipazione attiva degli iscritti alle esercitazioni cliniche, semiologiche, e di laboratorio;

b) la assistenza ad atti operativi ed eventualmente l'esecuzione, da parte degli iscritti, di atti operativi;

c) l'internato, almeno per un trimestre, in un laboratorio biologico.

Art. . . .

La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al Direttore della Scuola.

La frequenza ai singoli insegnamenti annuali deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata al Direttore della Scuola.

Art. . . .

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della Facoltà su proposta del Direttore della Scuola.

Ciascuna Commissione non può essere composta con meno di tre membri fra cui un libero docente.

Art. . . .

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di cinque membri, nominata e composta a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario, fra i professori componenti la Scuola.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, e in una prova pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla Scuola. Ma, se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il *Diploma di specialista*.

Art. . . .

Le tasse e sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso di studi, è fissata, anno per anno, dal Consiglio d'amministrazione, su proposta della Facoltà.

Scuola di perfezionamento in chirurgia.

Art. . . .

La Scuola di perfezionamento in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

1. Anatomia chirurgica;
2. Patologia chirurgica;
3. Anatomia patologica e istologia patologica;
4. Tecnica di laboratorio e di chirurgia sperimentale;
5. Semejotica chirurgica;
6. Medicina operatoria;
7. Tecnica chirurgica generale;
8. Tecnica e indicazione degli esami e delle operazioni endoscopiche;
9. Radiologia;
10. Ortopedia;
11. Medicina legale in rapporto alla chirurgia;
12. Chirurgia d'urgenza;
13. Clinica chirurgica generale.

Art. . . .

Le materie elencate nell'articolo precedente sono così distribuite nei cinque anni di corso:

Anno I:

Anatomia chirurgica;
Semejotica chirurgica;
Patologia chirurgica;
Clinica chirurgica;
Medicina operatoria.

Anno II:

Anatomia patologica;
Tecnica di laboratorio e di chirurgia sperimentale (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia applicate alla Clinica);
Semejotica chirurgica;
Patologia chirurgica;
Clinica chirurgica;
Medicina operatoria.

Anno III:

Anatomia e istologia patologica;
Tecnica di laboratorio e di chirurgia sperimentale (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia applicate alla Clinica);
Clinica chirurgica;
Tecnica chirurgica generale;
Radiologia.

Anno IV:

Clinica chirurgica;
Indicazioni e tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche;
Chirurgia d'urgenza;
Ortopedia;
Medicina legale in rapporto alla chirurgia;
Radiologia.

Anno V:

Clinica chirurgica;
Chirurgia d'urgenza;
Ortopedia.

Art. . . .

Alla fine del terzo anno l'allievo sostiene l'esame di profitto nei due gruppi di materie seguenti: 1° gruppo: anatomia chirurgica, medicina operatoria; 2° gruppo: semejotica chirurgica, patologia chirurgica.

Alla fine del quarto anno sostiene l'esame di profitto nel seguente gruppo di materie: 3° gruppo: anatomia e istologia patologica, tecnica di laboratorio, etc.

Alla fine del corso totale sostiene l'esame di profitto in tutte le rimanenti materie elencate all'art. . . ., riunite in unico gruppo.

Art. . . .

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso e si svolge nella clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività e di presenza giornaliera agli ambulatori e alle visite di sala agli infermi. Gli aspiranti hanno obblighi e attribuzioni analoghe a quelle degli assistenti della clinica.

Art. . . .

Il numero massimo degli iscritti da accogliersi nella Scuola di perfezionamento in chirurgia è complessivamente di otto, salva la disponibilità di maggiori locali e mezzi di studio.

Le lezioni sono tutte impartite in modo sperimentale e dimostrativo.

Scuola di perfezionamento
per le malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio.

Art. . . .

Il corso di specialità per le malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio è biennale, e consiste in insegnamenti preparatori di chimica fisiologica e clinica, di ematologia morfologica e clinica, di anatomia patologica dello apparato digerente e degli organi e tessuti ematopoietici e di radiologia, e nella frequenza ai corsi istituzionali e a lezioni di chimica fisiologica, anatomia patologica, clinica medica, inerenti alla specialità, con obbligo di internati negli Istituti.

Art. . . .

Gli insegnamenti della Scuola sono così ripartiti nei due anni di corso:

Anno I:

Chimica dei processi digestivi;
Nozioni di chimica sulle malattie del ricambio;
Elementi di ematologia morfologica e clinica;
Microscopia e chimica clinica relative alla specialità;
Anatomia patologica del tubo digerente ed organi annessi;
Anatomia patologica degli organi ematopojetici;
Terapia generale e speciale delle malattie del ricambio, del sangue e del tubo digerente;
Internato negli istituti di patologia generale, anatomia patologica, fisiologia, clinica medica.

Anno II:

Emopatie essenziali e sintomatiche;
Malattie del tubo digerente ed organi annessi;
Malattie del ricambio e loro rapporti con le glandole endocrine:
Internato nella clinica medica.

Gli iscritti al corso hanno obbligo di frequentare gli Istituti, sia per i corsi istituzionali, sia per le lezioni inerenti alla specialità e agli esercizi relativi di laboratorio.

Art. . . .

Alla fine del primo anno gli iscritti devono superare una prova di esame su nozioni generali di ematologia morfologica e clinica, di chimica fisiologica e clinica.

Alla fine del corso, oltre alla dissertazione scritta, il cui tema verrà assegnato dalla Commissione, i candidati devono sottoporsi ad un esame di cultura generale sulla specialità, comprendente tutte le materie di insegnamento, ad una prova clinica sul malato, e ad una indagine di laboratorio.

Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.

Art. . . .

La durata del corso è di anni quattro.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Anno I:

Semejotica e clinica ostetrico-ginecologica;
Anatomia descrittiva e topografica degli organi pelvici della donna;
Embriologia;
Genetica ed eugenica.

Anno II:

Semejotica e clinica ostetrico-ginecologica;
Anatomia patologica degli organi genitali femminili;
Batteriologia del canale genitale muliebre;
Puericultura pre e post natale.

Anno III:

Semejotica e clinica ostetrico-ginecologica;
Radiodiagnostica e radioterapia ginecologica;
Operazioni ostetriche.

Anno IV:

Semejotica e clinica ostetrico-ginecologica;
Operazioni ginecologiche.

E' inoltre obbligatoria la frequenza alle esercitazioni cliniche e di laboratorio, annesse ai corsi, e la frequenza ininterrotta per i quattro anni alla clinica ostetrico-ginecologica con le mansioni di assistente volontario.

Art. . . .

Durante il corso di perfezionamento è vietata agli iscritti la pratica professionale e l'assistentato in altri Istituti universitari, maternità o sezioni ospedaliere.

Le iscrizioni sono limitate a due per ogni anno di corso.

Art. . . .

Gli esami sono dati in gruppo alla fine di ogni biennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema assegnato al principio del secondo biennio, e in una prova clinica corredata da una ricerca complementare di laboratorio.

Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia.

Art. . . .

La durata del corso è di anni due.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Anno I:

Anatomia e fisiologia della cute e degli organi annessi;
Morfologia e istopatologia della dermatosi;
Semejotica generale delle malattie veneree;
Batteriologia e parassitologia, immunologia applicate alla specialità;
Patologia e clinica delle malattie cutanee e sifilitiche.

Anno II:

Clinica delle malattie cutanee veneree e sifilitiche;
Terapia generale medico-chirurgica dermatologica e venereologica;
Terapia fisica;
Igiene e profilassi delle malattie veneree;
Esercitazioni pratiche di laboratorio.

E' obbligatorio l'internato nella Clinica e l'assistenza agli ambulatori durante i due anni, con servizio effettivo di assistente volontario.

Art. . . .

Gli esami di profitto si danno per gruppi di materie alla fine di ogni anno.

L'esame di diploma si dà alla fine del corso in conformità delle norme generali.

Scuola di perfezionamento in neurologia e psichiatria.

Art. . . .

La durata del corso è di anni tre.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Clinica delle malattie nervose e mentali;
Psicopatologia;
Semejotica e diagnostica delle malattie del sistema nervoso;
Semejotica e diagnostica delle malattie mentali;
Istologia normale e patologica del sistema nervoso;
Esercizi di oftalmoscopia clinica.

Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi, sia nelle lezioni che nelle esercitazioni. Nel primo anno è obbligatorio l'internato nel laboratorio di patologia generale; negli altri due anni nella clinica delle malattie mentali e nervose.

Art. . . .

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.

L'esame di diploma si svolge in conformità delle norme generali.

Scuola di perfezionamento in oculistica.

Art. . . .

La durata del corso è di anni tre.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Anno I:

Anatomia, istologia ed embriologia dell'occhio;
Anatomia patologica speciale oculare;
Ottica fisiologica e fisiologia dell'apparato visivo;
Tecnica operativa oculare;
Oftalmoscopia;
Clinica oculistica.

Anno II:

Clinica oculistica;
Clinica medica generale;
Clinica chirurgica generale;
Semejotica oculistica;
Tecnica operativa oculare;
Oftalmoscopia;
Batteriologia.

Anno III:

Clinica oculistica;
Semejotica oculistica;
Tecnica operativa oculare;
Oftalmoscopia;
Infortunistica e medicina legale in rapporto all'oculistica.

Durante i tre anni è obbligatorio l'internato nella clinica oculistica, con servizio di assistente volontario.

Art. . . .

Gli esami di profitto si danno per gruppo alla fine di ogni anno di corso.

L'esame di diploma si svolge in conformità delle norme generali.

Scuola di perfezionamento in pediatria.

Art. . . .

Il corso degli studi ha la durata di anni due.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Fisiologia del bambino;
Patologia e clinica del neonato e del lattante;
Semejotica del bambino e tecnica diagnostica;
Clinica pediatrica medica;
Igiene, dietetica e terapia infantile;
Malattie dell'orecchio, naso e gola dei bambini;
Malattie dei denti e protesi dentaria;
Malattie degli occhi dei bambini.

E' obbligatorio l'internato nella clinica pediatrica durante gli interi due anni di studio, con servizio di assistente volontario.

Art. . . .

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.

L'esame di diploma si svolge in conformità delle norme generali.

Scuola di perfezionamento in puericultura.

Art. . . .

La durata del corso è di un anno.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Anatomia e fisiologia del bambino;
Alimentazione del bambino lattante e della seconda e terza infanzia;
Igiene del neonato lattante e del bambino;
Igiene scolastica;
Norme di profilassi delle malattie infettive e contagiose;
Psicologia del bambino;
Legislazione sulla protezione dell'infanzia.

Gli iscritti hanno obbligo di frequentare assiduamente le lezioni e le dimostrazioni, il reparto lattanti della clinica e gli istituti annessi.

Art. . . .

L'esame si sostiene alla fine dell'anno di corso, e tutte le materie di insegnamento costituiscono un unico gruppo.

L'esame di diploma si svolge con le norme generali.

Le Scuole di perfezionamento in puericultura ed in pediatria possono essere seguite contemporaneamente.

Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali.

Art. . . .

Alla Scuola possono iscriversi tutti i medici laureati da almeno due anni.

La durata del corso è di due anni.

Art. . . .

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Medicina giudiziaria (anni due);
Tecnica di medicina giudiziaria e polizia scientifica (anni due);
Infortunistica (anno uno);
Anatomia patologica e tecnica delle autopsie (semestri due);
Tossicologia forense (semestri due);
Psicopatologia forense (semestre uno);
Semejotica medica (semestre uno);
Semejotica chirurgica (semestre uno);
Semejotica neuro-patologica (semestre uno);
Diritto e procedura penale, civile ed assicurativo (trimestri due);
Statistica e scienza attuariale (trimestre uno);
Corso sull'ereditarietà, costituzioni ed endocrinologia (trimestre uno).

Art. . . .

Gli insegnamenti sono annuali, semestrali e trimestrali.

E' obbligatorio l'internato, per il biennio, nell'istituto di medicina legale.

Il numero massimo degli interni è di quattro.

L'interno ha l'obbligo della frequenza ai corsi.

Art. . . .

Le lezioni hanno carattere essenzialmente dimostrativo; le esercitazioni si compiono su materiale cadaverico, clinico e di laboratorio e sono integrate con visite negli stabilimenti carcerari, manicomiali, di polizia scientifica, ed industriali.

Art. . . .

L'iscritto alla Scuola, al termine di ogni semestre, sostiene una prova orale sulle materie frequentate e, al termine del corso, tre prove teorico-pratiche: sul cadavere, di clinica medico-legale, e di tecnica di laboratorio.

Superate queste prove il candidato è ammesso alla discussione della tesi.

La tesi di regola è casistica o sperimentale, e preparata nell'istituto di medicina legale.

Scuola di perfezionamento in radiologia medica e terapia fisica.

Art. . . .

Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma sono due.

E' obbligatorio l'internato di due anni in un istituto di fisica e la frequenza nelle cliniche: medica, chirurgica, ginecologica, dermatologica, pediatrica.

Art. . . .

Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia medica e terapia fisica sono le seguenti:

Fisica dei raggi X;
Nozioni generali di tecnica radiologica;
Radiodiagnostica ortopedica traumatologica;
Radiodiagnostica delle malattie interne (sistema nervoso, apparato respiratorio, tubo digerente, cuore e grossi vasi, apparato urinario, corpi estranei);
Trattazione di casi clinici con speciale riguardo alla radiologia;
Röntgenterapia ed elettroterapia;
Fisica delle radiazioni del radium e dei raggi ultravioletti;
Radiumterapia, ultravioletto terapia;
Elettroterapia, termoterapia, massoterapia e meccanoterapia.

Art. . . .

Ogni anno vengono tenute conferenze di radiologia e terapia fisica da rinomati cultori della specialità.

L'esame di profitto, da sostenersi alla fine del secondo anno, è dato da un gruppo comprendente tutte le materie d'insegnamento.

L'esame di diploma si svolge in conformità delle norme generali ».

Art. 74. — Si aggiunga il seguente comma:

« La Facoltà conferisce inoltre:
1) la licenza dal biennio propedeutico agli studi di ingegneria;
2) il diploma di perfezionamento in scienze biologiche ».

Art. 77. — Si sopprima, nel secondo biennio, l'ordine degli studi proposto per la laurea in matematica « Tipo *B* » e, conseguentemente, si sopprima l'indicazione di « Tipo *A* » per la stessa laurea.

Art. 86. — Di seguito a questo articolo si aggiunga il seguente:

Art. . . .

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce inoltre l'attestato di licenza necessario per l'ammissione alla Scuola di ingegneria (R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1977).

L'ordine degli studi per il corso biennale propedeutico è il seguente:

Anno I:

Analisi algebrica;
Geometria analitica;
Fisica sperimentale, I;
Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica;
Disegno di ornato e di architettura, I.

Anno II:

Analisi infinitesimale;
Geometria descrittiva ed elementi di projettiva con disegno;
Fisica sperimentale, II;
Meccanica razionale;
Disegno di ornato e di architettura, II.

Art. 89. — Si sopprima l'ordinamento per gli esami della laurea in matematica, Tipo *B*, in relazione alla soppressione attuata nell'art. 77.

Art. 90. — Di seguito a questo articolo si aggiunga il seguente:

Art. . . .

« Il professore di chimica farmaceutica della Scuola di farmacia è assegnato alla Facoltà di scienze, giusta la disposizione dell'art. 3 del R. decreto 4 febbraio 1926, numero 119 ».

Articoli 99 e 101. — Si aggiunga, in entrambi, il seguente comma:

« Lo studente non può iscriversi al corso di preparazioni di chimica farmaceutica se non avrà prima superato l'esame di chimica organica ».

Articolo 2.

La numerazione generale dei Capi e degli articoli dello statuto con i relativi riferimenti è modificata in conseguenza delle aggiunte e soppressioni approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 69. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2568.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2240.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Palermo;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Lo statuto della Regia università di Palermo, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, è modificato come segue:

Art. 2, comma 3°. — Si sostituisca col seguente:

« Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le seguenti Scuole di perfezionamento:

a) Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia;

b) Scuola di perfezionamento in oculistica;

c) Scuola di perfezionamento nelle malattie mentali e nervose;

d) Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali ».

Art. 9, comma 1°, lettera b). — Si sostituisca con la seguente dizione:

« b) a quella di filosofia, con qualsiasi laurea ».

Art. 11. — Si sostituisca col seguente:

« Alle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia si accede con la laurea in medicina e chirurgia.

Le Scuole stesse, al termine del corso, rilasciano diplomi di specialista a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ».

Art. 14, comma 1°. — Si sostituisca col seguente:

« Alla Scuola di perfezionamento in geografia, annessa alla Facoltà di scienze, si accede, oltre che con una delle lauree conferite dalla Facoltà di scienze, anche con le lauree in lettere, in giurisprudenza, in chimica, in chimica e farmacia, in ingegneria e in scienze economiche, sociali e politiche.

In ogni caso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica ».

Art. 36. — Nell'elenco delle materie della Facoltà di giurisprudenza, si aggiungano i seguenti insegnamenti:

« 31. Esegesi di diritto romano;

« 32. Procedura civile romana;

« 33. Demografia ».

Art. 38. — Si aggiunga il seguente comma:

« Ai fini della disposizione contenuta nell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, nel Seminario si svolgono anche esercitazioni nelle seguenti discipline:

Pratica di diritto privato e procedura civile;

Pratica di diritto e procedura penale;

Pratica di diritto amministrativo ».

Art. 40. — Il primo comma si sostituisca col seguente:

« Nella sezione giuridica sono biennali gli insegnamenti di diritto civile, diritto romano, diritto e procedura penale, diritto amministrativo, storia del diritto italiano; tutti gli altri insegnamenti sono annuali ».

Art. 52. — Di seguito a questo articolo si aggiunga il seguente:

« Art. .....

La nomina degli assistenti si fa per concorso tra laureati in giurisprudenza che non abbiano conseguita la libera docenza.

Possono anche essere ammessi al concorso laureati in matematica o in scienze sociali, che non abbiano conseguita la libera docenza, tenuto conto delle materie cui si intende provvedere.

Il concorso è deciso da una Commissione di tre professori della Facoltà, nominati dal preside, previa determinazione, da parte della Facoltà, della cattedra cui deve essere destinato l'assistente.

L'assistente non può durare in carica più di un triennio e non può essere rinominato.

Alla fine del primo e del secondo anno del triennio deve riportare la conferma dal preside della Facoltà per continuare nella carica.

L'assegno che gli sarà corrisposto annualmente sarà determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della Facoltà.

Conferiti i tre posti di assistente, non si potranno nominare altri assistenti se non alla scadenza del tirocinio od anche prima, quando i posti siano rimasti vacanti per diminuzione, rinunzia o mancata conferma ».

Art. 53. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia, si legga:

al n. 12 « Estetica » invece di « Psicologia sperimentale »;

al n. 15 « Paleografia latina e istituzioni medioevali » invece di « Paleografia latina e antichità medioevali »;

al n. 24 « Storia delle scienze » invece di « Filosofia della storia ».

In conseguenza sono modificati, negli articoli successivi, i titoli dei rispettivi insegnamenti.

Si aggiunga, infine, all'elenco:

« 27. Storia militare;

« 28. Lingua e letteratura greca moderna ».

L'ultimo comma dell'articolo si sostituisca col seguente:

« La Facoltà si vale anche di insegnamenti propri di altre Facoltà e Scuole, indicandoli nel manifesto annuale degli studi ».

Art. 55. — Si sostituisca col seguente:

« Secondo l'ordine appresso proposto, gli iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia, trascorso il primo biennio comune, si distribuiscono, ai fini dei diversi tipi di laurea, in sei sezioni: di filologia classica, di filologia romanza, di lingue e letterature straniere moderne, di storia e geografia, di filosofia, di filosofia e storia.

Le prime quattro sezioni sono ordinate ai fini della laurea in lettere, la quinta e la sesta ai fini della laurea in filosofia.

Nessuno può inscriversi contemporaneamente a più di una Sezione ».

Art. 57. — Si aggiunga la seguente:

« *Sezione di filosofia e storia.*

Nel terzo anno:

1. Storia antica;
2. Storia moderna;
3. Filosofia;
4. Storia della filosofia antica;
5. Storia della filosofia medioevale e moderna;
6. Istituzioni di diritto romano.

Nel quarto anno:

1. Storia del diritto italiano;
2. Economia politica;
3. Una materia scelta fra quelle del gruppo filosofico e quelle del gruppo storico ».

Art. 60. — Al n. 3, si legga « Glottologia indo-europea » invece di « Storia comparata delle lingue classiche ».

Art. 61. — Nella seconda Sezione, per il diploma in Storia moderna, al n. 3 della lettera *a*), si legga « Storia militare » invece di « Lingue e letterature neo-latine ».

Art. 62. — Al n. 4 della lettera *a*) si legga « Archeologia o Epigrafia » invece di « Papirologia giuridica e istituzioni di diritto greco ».

Art. 63. — Al n. 1 della 1ª Sezione, si legga « Lingua e letteratura francese o lingua e letteratura spagnuola » invece di « francese e spagnuolo ».

Al n. 1 della 2ª Sezione, si legga « Lingua e letteratura tedesca o lingua e letteratura inglese » invece di « tedesco o inglese ».

Art. 64. — Comma 1° - Ai nn. 2 e 3 leggasi rispettivamente « Storia della filosofia antica » invece di « Storia della filosofia antica e della filosofia medioevale e moderna » e « Storia della filosofia medioevale e moderna » invece di « Pedagogia ».

Comma 3° - Ai nn. 1 e 2 leggasi rispettivamente « Storia delle scienze » invece di « Lingua e letteratura araba antica » e « Storia del Cristianesimo e della Chiesa » invece di « Filosofia della storia ».

Comma 4° - Si sostituisca col seguente:

« Gli insegnamenti di filosofia, di storia della filosofia antica e di storia della filosofia medioevale e moderna sono biennali; tutti gli altri sono annuali ».

Art. 65. — Si aggiunga il seguente comma:

« Gli studenti della Scuola di perfezionamento in filosofia usufruiranno dei corsi speciali tenuti presso la Biblioteca filosofica di Palermo ed autorizzati dal Direttore della Scuola.

I rapporti tra la Scuola di perfezionamento presso l'Università e la Biblioteca filosofica sono regolati da apposita convenzione ».

Art. 66. — Si sostituisca col seguente:

« Il corso speciale di Storia militare ha lo scopo di dare una preparazione militare agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle forze armate dello Stato.

Detto corso conduce al conferimento di un attestato d'idoneità che sarà rilasciato agli studenti che avranno seguito almeno due corsi e superato i relativi esami ».

Art. 67. — Si sostituisca con i tre seguenti:

« Art. .....

Gli esami si dànno per singole materie, salvo gli esami di cultura generale, di cui all'articolo seguente, i quali sono esami di gruppo.

Lo studente può sostenere già alla fine del primo anno l'esame speciale sulle discipline che non intende continuare a studiare nel secondo biennio.

Art. .....

Per essere ammesso agli esami del secondo biennio lo studente deve avere superato gli esami speciali nelle materie da lui seguite nel primo biennio e non continuanti nel secondo, e inoltre un esame di cultura corrispondente alla sezione da lui scelta nel secondo biennio; e precisamente:

a) per la Sezione di filologia classica e per la Sezione storico-geografica, gruppo *A*, un esame di cultura su questo gruppo di materie: lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, storia antica;

b) per la Sezione di filologia romanza e per la Sezione di lingue e letterature straniere moderne un esame di cultura su questo gruppo di materie: lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, storia moderna;

c) per la Sezione storico-geografica, gruppi *B* e *C*, un esame di cultura su questo gruppo di materie: storia antica, storia moderna, geografia;

d) per la Sezione di filosofia un esame di cultura in filosofia e storia della filosofia;

e) per la Sezione di filosofia e storia un esame di cultura su questo gruppo di materie: storia della filosofia, filosofia, storia antica e moderna.

Art. .....

Gli esami sulle materie seguite nel secondo biennio si sostengono per singole materie ».

Art. 69. — Si sostituisca col seguente:

« Gli aspiranti alla laurea in filosofia non sono ammessi a sostenere gli esami di laurea se non abbiano superato una prova scritta di argomento filosofico ».

Art. 70. — Si sostituisca col seguente:

« Art. .....

Per il conseguimento della laurea in lettere è, per tutte le Sezioni, obbligatoria la presentazione di una dissertazione scritta riguardante una delle discipline letterarie o storiche o geografiche che si insegnano nella Facoltà.

Per la Sezione di lingue straniere moderne l'esame di laurea consta inoltre di una traduzione dall'italiano in una o nell'altra lingua dei due gruppi, ovvero in un componimento nella lingua straniera prescelta, ma la tesi deve essere in ogni caso scritta in italiano ».

Art. 75. — Di seguito a questo articolo si aggiunga il seguente:

« Art. .....

Presso la Facoltà di lettere e filosofia sono istituiti posti di assistente in numero non maggiore di tre.

Gli assistenti hanno il cómpito di coadiuvare nell'insegnamento e nelle esercitazioni i professori del gruppo di materie per cui sono stati nominati.

La nomina degli assistenti si fa per concorso con le norme che saranno stabilite in apposito regolamento.

L'assistente è nominato per un triennio e potrà essere rinominato solo per un altro triennio.

Alla fine di ogni anno accademico l'assistente, per continuare nell'ufficio, dovrà ottenere la conferma dal preside della Facoltà, su parere conforme dei professori del gruppo.

L'assegno annuo che gli sarà corrisposto sarà determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della Facoltà ».

Art. 76. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia si aggiunga:

« 26. Istologia normale;

« 27. Chimica e microscopia clinica ».

Articoli 83, 84, 85 e 86. — Si sostituiscano con i seguenti:

«Art. ....

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie o per gruppi di materie secondo che sarà indicato nel manifesto annuale degli studi.

E' fatta salva allo studente la facoltà di cui all'art. 20 del presente statuto.

Art. .....

Per l'ammissione all'esame di laurea è obbligatoria la presentazione di una dissertazione scritta su argomento di qualunque materia del corso.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione e di due temi scelti dalla Commissione, al momento dell'esame, fra tre presentati dal candidato in materie diverse da quella della dissertazione scritta.

Art. .....

Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alla laurea in medicina e chirurgia, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.

Art. .....

E' istituita presso la Clinica ostetrico-ginecologica, per laureati, una Scuola di perfezionamento diretta al conseguimento del diploma di specialista in ostetricia e ginecologia.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Gli iscritti non debbono avere impegni ospedalieri o di pratica privata che li possano distogliere dallo studio e dalle esercitazioni.

Art. .....

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Anatomia e fisiologia ostetrica;
Anatomia e fisiologia ginecologica;
Patologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
Patologia degli organi genitali femminili;
Operazioni ostetriche;
Operazioni ginecologiche;
Radiologia, radioterapia, radiumterapia applicate alla ostetricia ed alla ginecologia;
Batteriologia in rapporto con l'ostetricia e la ginecologia;
Ostetricia legale e sociale;
Clinica ostetrico-ginecologica.

Gli insegnamenti predetti sono ripartiti dalla Facoltà fra gli anni di corso e tale ripartizione deve essere riportata nel manifesto degli studi.

Art. .....

E' obbligatoria la frequenza ai corsi, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. L'iscritto che non abbia soddisfatto a questi obblighi non è ammesso all'anno successivo.

L'iscritto deve prestare, inoltre, servizio nella Clinica, come interno, per tutta la durata del corso.

Art. .....

Gli esami di profitto si dànno per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso.

Le Commissioni sono composte di tre membri, di cui uno scelto fra i liberi docenti o cultori di una delle discipline del gruppo, e sono nominate dal preside della Facoltà.

Art. .....

Gli iscritti che abbiano superati gli esami di profitto sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella discussione su una dissertazione originale scritta e in una prova pratica.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, dei quali uno almeno libero docente, ed è nominata dal Rettore, su designazione della Facoltà.

A coloro che superano l'esame viene rilasciato il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia.

Scuola di perfezionamento in oculistica.

Art. .....

Il corso ha la durata di tre anni con internato obbligatorio nella Clinica.

Per la iscrizione al corso è necessaria la laurea in medicina e chirurgia.

Art. .....

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Ricerche di laboratorio nel campo della istologia patologica, batteriologia oculare e fisiopatologia sperimentale;
2. Ottica fisiologica ed anomalie della refrazione oculare;
3. Clinica con esercitazioni diagnostiche e operatorie;
4. Biomicroscopia dell'occhio.

Art. .....

Gli insegnamenti della Scuola sono ripartiti dalla Facoltà fra gli anni di corso e tale ripartizione viene riportata nel manifesto degli studi.

Art. .....

Gli esami di profitto si dànno alla fine di ogni anno per singole materie o per gruppi di materie, secondo quanto sarà stabilito dalla Facoltà.

Le Commisioni sono composte di tre membri, di cui uno libero docente o cultore della materia, e sono nominate dal preside della Facoltà.

Art. .....

Gli iscritti che abbiano superato gli esami di profitto sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella discussione su una dissertazione originale scritta e in una prova pratica.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, uno dei quali libero docente, ed è nominata dal Rettore, su designazione della Facoltà.

A coloro che superano questo esame viene rilasciato il diploma di specialista in oculistica.

Scuola di perfezionamento in clinica delle malattie nervose e mentali.

Art. .....

La Scuola di perfezionamento in clinica delle malattie mentali e nervose ha sede nei locali dell'Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali ed è diretta dal titolare di questa disciplina medica con le cooperazione di altri professori e liberi docenti.

La Scuola ha la durata di tre anni e consta dei seguenti insegnamenti:

1. Anatomia e fisiologia clinica del sistema nervoso;
2. Neurologia oculare;
3. Semiologia delle malattie nervose e mentali con ricerche di laboratorio;
4. Malattie delle meningi cerebrali e del cervello;
5. Malattie del ponte e del midollo allungato;
6. Malattie delle meningi e del midollo spinale;
7. Malattie dei nervi periferici;
8. Malattie del simpatico;
9. Nevrosi;
10. Intossicazione del sistema nervoso;
11. Differenti forme di malattie mentali (frenastenia, melanconia e stati depressivi; paranoia, mania, frenosi sensoriale, demenza precoce, frenosi isterica, epilettica, ipocondriaca, frenosi senile, frenosi alcoolica, paralisi generale progressiva);
12. Malattie del ricambio organico in rapporto alle malattie nervose e mentali;
13. Elettroterapia nelle malattie nervose e mentali;
14. Nozioni di antropologia criminale e di radiologia, in rapporto alla neurologia;
15. Esercitazioni di infortunistica in relazione alle malattie nervose e mentali;
16. Esercitazioni di perizie neuro-psichiatriche.

Altri insegnamenti, come psicoanalisi, prevenzione igienica degli infortuni e delle malattie nervose e mentali, psicologia sperimentale, ecc., possono essere aggiunti e possono essere, altresì, tenute conferenze da insegnanti di materie affini.

Art. .....

Gli insegnamenti della Scuola sono ripartiti dalla Facoltà fra gli anni di corso e tale ripartizione viene riportata nel manifesto degli studi.

Art. .....

Gli esami di profitto si dànno alla fine di ogni anno per singole materie o per gruppi di materie, secondo quanto sarà stabilito dalla Facoltà.

Le Commissioni sono composte di tre membri, di cui uno libero docente o cultore della materia, e sono nominate dal preside della Facoltà.

Art. .....

Gli iscritti che abbiano superato gli esami di profitto sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella discussione su una dissertazione originale scritta.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, uno dei quali libero docente, ed è nominata dal Rettore su designazione della Facoltà.

A coloro che superano questo esame viene rilasciato il diploma di specialista nelle malattie mentali o nervose.

Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali.

Art. .....

La Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali ha sede presso l'Istituto di medicina legale ed è diretta dal titolare della disciplina stessa, con la cooperazione di altri professori e liberi docenti, così della Facoltà di medicina e chirurgia, come di altre Facoltà.

Art. .....

La Scuola ha la durata di due anni e consta dei seguenti insegnamenti:

1. Illustrazioni di casi di medicina legale e guida ai principali tipi di perizia;
2. Esercitazioni di necroscopia e diagnostica anatomo-patologica;
3. Esercitazioni di accertamenti diagnostici su macchie e liquidi sospetti;
4. Esercitazioni di tossicologia, da affidarsi al titolare di chimica farmaceutica e tossicologica;
5. Polizia giudiziaria e tecnica relativa;
6. Elementi di diritto civile, penale e legislazione delle assicurazioni sociali, da affidarsi ad un professore della Facoltà di giurisprudenza;
7. Esercitazioni di infortunistica medico-legale anche in relazione alle malattie professionali;
8. Esercitazioni di perizie neuro-psichiatriche.

Altri insegnamenti, come psicotecnica, prevenzione igienica degli infortuni e delle malattie del lavoro, possono essere aggiunti.

Possono essere tenute conferenze da insegnanti di materie affini.

Art. .....

Alla Scuola sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

L'allievo che, avendo seguito per due anni l'insegnamento di cui al n. 1 e per un anno ciascuno degli altri, abbia superato un esame di profitto complessivo, è ammesso all'esame di diploma, presentando una dissertazione scritta fondata su ricerche originali.

La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali.

Art. .....

Le tasse e sopratasse che sono dovute alla Università dagli iscritti alle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono quelle stabilite per gli studenti iscritti alla Facoltà.

Può, inoltre, essere richiesto il pagamento di speciali contributi di laboratorio nella misura che sarà fissata dalla Facoltà.

La tassa di diploma, in misura analoga a quella stabilita per la laurea in medicina e chirurgia, deve essere corrisposta all'Erario ».

Art. 87. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, si aggiunga:

« 32. Calcolo numerico e grafico ».

Art. 124. — Si aggiunga il seguente comma:

« La dissertazione di laurea deve essere presentata alla segreteria almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione ».

Art. 133. — Si sostituisca col seguente:

« Art. .....

E' biennale, tanto per gli aspiranti al diploma di farmacia che per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, l'insegnamento della Chimica farmaceutica e tossicologica; è biennale, per i soli aspiranti alla laurea in chimica e far-

macia, l'insegnamento della Fisica sperimentale; sono annuali tutti gli altri insegnamenti ».

Art. 138, comma 1°. — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami di profitto si dànno per singole materie ad eccezione della Chimica generale ed inorganica e della Chimica organica che, per gli aspiranti al diploma di farmacia, dànno luogo ad un unico esame cumulativo ».

Art. 139, comma 1°, lettera *a*). — Si sostituisca col seguente:

« *a*) in una prova di analisi qualitativa di non oltre tre basi e tre acidi e in una prova di analisi di due prodotti farmaceutici, uno dei quali deve dar luogo ad una determinazione volumetrica.

Queste prove devono eseguirsi nell'Istituto di chimica farmaceutica ».

Art. 140, comma 1°, lettera *a*). — Si sostituisca col seguente:

« *a*) in una prova di analisi qualitativa di non oltre cinque basi e cinque acidi e in una prova di analisi quantitativa e volumetrica con relazioni scritte; entrambe le prove sono da eseguirsi nell'Istituto di chimica farmaceutica ».

Articolo 2.

La numerazione generale degli articoli dello statuto, con i relativi riferimenti, è modificata in conseguenza delle aggiunte e soppressioni di articoli approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 80. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927.

Sede e circoscrizione dei Regi provveditorati agli studi regionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 5 marzo 1923, col quale sono stabilite le sedi dei Regi provveditorati agli studi regionali e le relative circoscrizioni;

Veduto il Nostro decreto 7 giugno 1923, portante modificazioni alle circoscrizioni di alcuni Regi provveditorati agli studi;

Veduto il Nostro decreto 20 gennaio 1925, n. 142, riguardante l'assegnazione del territorio di Fiume e di quello di Zara alla circoscrizione del Provveditorato agli studi di Trieste;

Veduto il Nostro decreto 2 gennaio 1927, n. 1, col quale furono ordinate le circoscrizioni provinciali;

Ritenuta la opportunità di provvedere al riordinamento delle circoscrizioni scolastiche regionali, in dipendenza delle variazioni apportate col citato Nostro decreto 2 gennaio 1927, n. 1, alle circoscrizioni provinciali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Provveditoriati agli studi regionali avranno sede e circoscrizione come appresso indicato:

1. Provveditorato agli studi della Lombardia, con sede a Milano, per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese;
2. Provveditorato agli studi del Piemonte, con sede a Torino, per le provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli;
3. Provveditorato agli studi del Veneto, con sede a Venezia, per le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
4. Provveditorato agli studi della Sicilia, con sede a Palermo, per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Castrogiovanni, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
5. Provveditorato agli studi dell'Emilia, con sede a Bologna, per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;
6. Provveditorato agli studi della Campania, con sede a Napoli, per le provincie di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno;
7. Provveditorato agli studi della Toscana, con sede a Firenze, per le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
8. Provveditorato agli studi delle Puglie, con sede a Bari, per le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
9. Provveditorato agli studi delle Calabrie, con sede a Cosenza, per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;
10. Provveditorato agli studi delle Marche, con sede ad Ancona, per le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;
11. Provveditorato agli studi della Venezia Giulia, con sede a Trieste, per le provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Udine e Zara;
12. Provveditorato agli studi degli Abruzzi, con sede ad Aquila, per le provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
13. Provveditorato agli studi della Venezia Tridentina, con sede a Trento, per le provincie di Bolzano e Trento;
14. Provveditorato agli studi del Lazio, con sede a Roma, per le provincie di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo;
15. Provveditorato agli studi dell'Umbria, con sede a Perugia, per le provincie di Perugia e Terni;
16. Provveditorato agli studi della Sardegna, con sede a Cagliari, per le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari;
17. Provveditorato agli studi della Liguria, con sede a Genova, per le provincie di Genova, Imperia, Savona e Spezia;
18. Provveditorato agli studi della Basilicata, con sede a Potenza, per le provincie di Matera e Potenza;
19. Provveditorato agli studi del Molise, con sede a Campobasso, per la provincia di Campobasso.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1927.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Scintilla » con sede in Torino, ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 17 febbraio 1926, n. 254, e il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 13 ottobre 1927 della Società anonima assicurazioni e riassicurazioni « Scintilla » con sede in Torino, capitale sociale lire 5,000,000, versato lire 2,500,000, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione nei rami incendi, furti e guasti accidentali agli apparecchi telefonici, radiotelefonici, di orologeria, di misurazione dell'energia elettrica, gas, acqua ed affini, ai relativi impianti ed accessori;

Ritenuto che la Società è legalmente costituita e che ha costituita la cauzione prescritta;

Decreta:

La Società anonima assicurazioni e riassicurazioni « Scintilla » con sede in Torino, capitale sociale L. 5,000,000, versato L. 2,500,000, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni contro i danni nei rami incendio, furti e guasti accidentali agli apparecchi telefonici, radiotelefonici, di orologeria, di misurazione dell'energia elettrica, gas, acqua ed affini, ai relativi impianti ed accessori.

Roma, addì 2 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1927.

Autorizzazione all'esercizio nel Regno delle assicurazioni sulla durata della vita umana alla Società francese « Le Monde », con sede in Parigi e rappresentanza in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925 n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione « Le Monde » con sede in Parigi, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'industria delle assicurazioni sulla vita umana;

Ritenuto che la Società stessa ha provveduto alla costituzione, nella forma prevista dell'art. 230 del Codice di commercio, della propria rappresentanza generale nel Regno ed ha provveduto altresì al deposito della somma di L. 2 milioni;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti sulla durata della vita umana;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia anonima di assicurazione « Le Monde » con sede in Parigi e rappresentanza generale per il Regno in Milano, col capitale sociale di 10,000,000, versato 2,500,000, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti-legge e nel regolamento sopracitati.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza, secondo gli esemplari presentati dalla predetta Compagnia e debitamente autenticati:

1. Tariffa *A*, relativa all'assicurazione, contro pagamento di un premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;
2. Tariffa *B*, relativa all'assicurazione, contro pagamento di un premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;
3. Tariffa *C*, relativa all'assicurazione mista contro pagamento di un premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine fissato se l'assicurato è in vita o immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato stesso;
4. Tariffa *D*, relativa all'assicurazione a termine fisso contro pagamento di un premio annuo, di un capitale pagabile dopo un certo numero di anni, sia o no in vita a quell'epoca l'assicurato;
5. Tariffa *E*, relativa all'assicurazione dotale contro pagamento di un premio temporaneo dovuto in vita del contraente, di un capitale pagabile dopo un certo numero di anni se a tale epoca il beneficiario è in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario;
6. Tariffa *F*, relativa all'assicurazione combinata, contro pagamento di un premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga il decesso, nonchè di una rendita pagabile in corso di vita dell'assicurato oltre un termine prestabilito.

Roma, addì 23 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1927.

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 10 marzo 1901 col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ascoli Piceno;

Ritenuto che occorre iscrivere fra le acque pubbliche anche il tratto superiore del fosso Cavone non compreso nell'elenco suddetto;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, per le derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ascoli Piceno.

Il detto schema di elenco sarà pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, numero 1285. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ed annesso schema di elenco nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Ascoli potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Ascoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: GIURIATI.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ascoli Piceno

Numero d'ordine	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Fosso Cavone	Tronto	Arquata del Tronto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti dette di Pescara.

Visto, *Il Ministro*: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1927.

Modificazione al decreto Ministeriale 31 dicembre 1926 sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174;
Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1926;

Decreta:

All'art. 6 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1926 è aggiunto il seguente comma:

« Sarà però sufficiente il nulla osta dell'autorità municipale dato con lettera d'ufficio alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e alle Intendenze di finanza rispettivamente, senza l'intervento della Commissione e del prefetto, perchè possa effettuarsi la restituzione della cauzione costituita da enti privati o da persone non soggette al rilascio della licenza di esercizio ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1927.

Assimilazione di speciali aghetti di acciaio ai pallini da caccia di ghisa, agli effetti dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificata, e convertita in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto che sono stati presentati allo sdoganamento speciali aghetti di acciaio, i quali sono stati sottoposti ad una operazione di vagliatura per renderli atti all'impiego nella pirotecnica ed in altre industrie simili;

Ritenuto che tale prodotto non è nominato nè dalla tariffa, nè dal repertorio;

Considerato, che il prodotto stesso, per i suoi caratteri, ha, più che con altre merci, analogia con i « Pallini da caccia, di ghisa, rimandati dal repertorio a « Ghisa non malleabile in getti non nominati, greggi, altri, ecc. »;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

Che gli « Aghetti di acciaio, sottoposti ad una operazione di vagliatura per renderli atti all'impiego nella pirotecnica ed in altre industrie simili » siano assimilati ai « Pallini da caccia, di ghisa ».

Roma, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 11 dicembre 1927.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Bari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduto il telegramma del 10 dicembre 1927, n. 44529, del Ministero dell'interno col quale, in relazione al disposto degli articoli 1 e 9 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, delega al prefetto di provvedere alla nomina del comm. prof. Michele Viterbo a commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Bari, con i poteri anche del Consiglio;

Decreta:

Il comm. Viterbo prof. Michele è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Bari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Bari, addì 11 dicembre 1927 Anno VI

Il Prefetto: DEZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione delle sorgenti di Petrojeni e Fontana in Santo Stefano Medio (Messina).

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 7051, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre stesso anno, al registro 23, foglio 390, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione denominato delle sorgenti di Petrojeni e Fontana, con sede in Santo Stefano Medio in provincia di Messina.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 118.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1136 — Data della ricevuta: 18 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Piccione Roberto fu Giuseppe, per conto dell'Opera pia Gatti e Scoffone-Costa in Casorzio — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 6 consolidato 4.50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3772 — Data della ricevuta: 18 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Galiani Maria fu Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 126 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2023 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Sepe Giuseppe fu Camillo — Titoli del debito pubblico: misti 2 — Rendita: L. 52.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari — Intestazione della ricevuta: Puoti Vincenzo fu Augusto — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 350 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data della ricevuta: 8 settembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Rigoli Domenico fu Antonio, domic. a Lambrugo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 77 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1396 — Data della ricevuta: 20 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Gagliani Giov. Battista fu Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data della ricevuta: 18 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: notar Liguori Eugenio fu Antonio per conto d'altri — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 130 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 861 — Data della ricevuta: 2 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Fausto Vito di Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 50 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1297 — Data della ricevuta: 30 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Fornara Alessandro di Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 250 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3026 — Data della ricevuta: 7 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Rapelli Stefano Giuseppe fu Battista — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 140 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3375 — Data della ricevuta: 6 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Bealessio Teresa fu Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 140 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data della ricevuta: 7 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Ricca Angela fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 205 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data della ricevuta: 1° febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione della ricevuta: Moroder comm. Riccardo fu Alessandro per conto della Congregazione di carità di Falconara — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 180 consolidato 4.50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 645 — Data della ricevuta: 31 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Petragnani Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: L. 545 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data della ricevuta: 7 dicembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione della ricevuta: Bricca don Luigi fu Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 7 consolidato 3.50 per cento (1902), con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data della ricevuta: 21 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Lombardi Paolo di Matteo per conto della Banca meridionale di credito Bari — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 1158.50 consolidato 3.50 per cento (1902), con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 3 dicembre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 14 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.60	Belgrado	32.55
Svizzera	356.13	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	90 —	Albania (Franco oro)	358 —
Olanda	7.46	Norvegia	4.90
Spagna	308.34	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.5825	Svezia	4.98
Berlino (Marco oro)	4.4025	Polonia (Sloty)	209 —
Vienna (Schillinge)	2.605	Danimarca	4.95
Praga	54.75	Rendita 3,50 %	69.90
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino (Oro	17.955	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino (Carta	7.90	Consolidato 5 %	80.65
New York	18.436	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.445	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.325
Oro	355.72		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 17).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	114264	320 —	Torchio *Annetta* fu Giuseppe, moglie di Badarello Camillo, dom. in Asti (Alessandria), vincolata.	Torchio *Antonietta* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro, vincolata.
» » » » » »	298019 298020 298021 298022 298023 298024	560 — 190 — 560 — 190 — 560 — 190 —	Collodel Luigi, Collodel Elvira, Collodel Mario, fu Domenico, dom. a Conegliano (Treviso). La seconda, quarta e ultima rendita sono con usufrutto a Miana *Romolina* di Fermo, ved. di Collodel Domenico.	Collodel Luigi, Collodel Elvira, Collodel Mario, fu Domenico, *minori sotto la p. p. della madre* Miana *Domenica-Rolina* di Fermo, vedova di Collodel Domenico domic. a Conegliano (Treviso). La seconda, quarta e ultima rendita sono con usufrutto a Maria *Domenica-Romolina* di Fermo, ved. di Collodel Domenico.
» » »	63221 63222 63223	785 — 785 — 785 —	Nicoletti Arturo, Nicoletti Laura, Nicoletti Alfredo, di Michele, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta); con usuf. vital. a Ballati Giuseppe, fu Salvatore, dom. a Pietraperzia.	Nicoletti Arturo, Nicoletti Laura, Nicoletti Alfredo, di Michele, *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta) con usuf. vital., come contro.
»	340078	400 —	*Macri* Elena di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casteltermini (Girgenti).	*Palumbo Macri* Elena di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	180114	300 —	Sonnino *Ida* moglie di Nacmias Mair, dom. a Milano, vincolata.	Sonnino *Fortunata-Ida di Salomone*, moglie ecc. come contro, vincolata.
» »	311346 320540	10,500 — 14,000 —	Forti *Achille* fu Arrigo, dom. a Verona.	Forti *Israele-Achille* fu Arrigo, dom. a Verona.
»	438891	145 —	Buccione *Adelina* di Giovannantonio, minore emancipata sotto la curatela del marito Grumiro Antonio, dom. a S. Bartolomeo in Galdo (Benevento).	Buccione *Maria-Adelina* di Giovannantonio, minore ecc. come contro.
3.50 %	129115	200 —	Schirelli *Maria* di Cesare, minore, moglie del minorenne Galimberti Antonio sotto la curatela di Galimberti Paolo, dom. in Monza (Milano), vincolata.	Schirelli *Virginia-Anna-Maria*, di Cesare, minore ecc. come contro.
» »	65752 65753	63 — 59.50	*Agnese* Paolo Battista fu Giacomo, dom. a Pontedassio (Porto Maurizio).	*Agnesi* Paolo Battista fu Giacomo, dom. come contro.
Cons. 5 %	288476	1,250 —	Casarino *Cesira* di Luigi, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Sestri Ponente (Genova).	Casarino *Attilia-Maria-Maddalena* di Luigi, minore ecc. come contro.
»	271860	275 —	Apperti Ida fu Tommaso, nubile, dom. a Maddaloni (Caserta), con usuf. ad Apperti *Gaetana* fu Mariano, nubile, dom. a Maddaloni (Caserta).	Intestata come contro; con usuf. ad Apperti *Maria-Gaetana* fu Mariano, nubile, dom. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro novennale 2ª serie	1559	Cap. 500 —	*Lanneck* Ernesta e Carlo di Antonio, minori sotto la p. p. del padre.	*Launeck* Ernesta e Carlo di Antonio, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 1ª serie	1312	» 40,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	915	» 1,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 6ª serie	751	» 40,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	1515	» 22,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	471500	52.50	Pezzolo *Iginia* fu Emanuele, minore sotto la p. p. della madre Bozzo Arria Catterina o Catterina Arrià di Nicolò, ved. Pezzolo, dom. a Camogli (Genova).	Pezzolo *Tomasina-Enrica-Igina* fu Emanuele, minore ecc. come contro.
»	471503	52.50	Pezzolo *Santina* fu Emanuele, minore ecc. come la precedente.	Pezzolo *Edoarda-Dina-Santina* fu Emanuele, minore ecc. come contro.
»	233293	336 —	Oriani Carlo, *Umberto*, *Antonio-Attilio* ed Ettore di Giovanni e figli nascituri dei coniugi Oriani Giovanni fu Pietro e Ferrario Maria fu Antonio, eredi indivisi, dom. a Milano; con vincolo di usufrutto.	Oriani Carlo, *Umberto-Antonio* o *Antonio-Umberto*, Attilio ed Ettore di Giovanni e figli nascituri ecc. come contro; con vincolo di usufrutto.
» »	522716 502289	101.50 262.50	Mezzano *Caterina* fu Tomaso ved. di Campodonico *Giuseppe* dom. a Bogliasco (Genova).	Mezzano. *Maria-Teresa-Caterina* di Tomaso, ved. di Campodonico *Giacomo-Giuseppe* di Luigi, dom. a Bogliasco (Genova).
»	212441	245 —	Peirano *Caterina* di Antonio, ved. di Agostino Denegri, dom. a Zoagli (Genova).	Peirano *Maddalena-Catterina* di Antonio, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.